

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

119° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 31 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale» (3209), d'iniziativa dei deputati Farigu ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> . Pag. 2, 4	
CABRAS (DC)	3
FERRARA Pietro (PSI)	3
MURMURA (DC)	2
SAPORITO, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	3
TOSSI BRUTTI (Com.-PDS)	3

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale» (3209),
d'iniziativa dei deputati Farigu ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale», d'iniziativa dei deputati Farigu ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta del 30 gennaio non potemmo avviare la discussione, poichè si temeva che l'elenco molto ampio degli enti di cui alla tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 - che probabilmente poi non corrisponde più alla realtà, perchè molti enti sono stati nel frattempo soppressi - potesse dar luogo a delle difficoltà. Sono state nel frattempo svolte delle ricerche e si è rilevato che effettivamente gli enti a base associativa che fruivano di questi contributi erano in sostanza ridotti all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, all'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro, all'Ente nazionale protezione ed assistenza di sordomuti, all'Unione italiana ciechi e all'Unione nazionale mutilati per servizio.

Per evitare di rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati, si potrebbero avallare le dichiarazioni del Governo tese a confermare l'utilizzo limitato dello stanziamento di cinque miliardi, in modo da scongiurare abusi e distorsioni in sede di attuazione del disegno di legge. Se vi sono queste garanzie, credo si possa procedere oltre perchè in sostanza si tratta di aggiornare per il triennio 1992-1994 le deliberazioni relative ai trienni precedenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MURMURA. Il disegno di legge in esame merita la massima considerazione. Originariamente si trattava di un disegno di legge congiunto che riguardava sia le associazioni combattentistiche e d'arma che gli enti di promozione sociale; in seguito venne scisso.

Per quanto riguarda gli enti di promozione sociale, il riferimento agli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è stato modificato dall'articolo 1-*undecies* della legge n. 481 del 1978. È stata prevista un'ulteriore modifica per evitare che alcune associazioni fruiscono di maggiori contributi e una per migliore definizione di enti, e associazioni di promozione sociale anche in considerazione del fatto che le associazioni combattentistiche e quelle partigiane hanno già una legge *ad hoc*. È presente poi la garanzia

contenuta nell'articolo 2, rappresentata dalla possibilità d'un esame di merito delle relazioni che devono accompagnare le domande per usufruire del contributo, da cui deve risultare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. La somma stanziata di cinque miliardi non è ingente e me ne rammarico, perchè queste associazioni svolgono un'opera altamente meritoria che concerne una materia di grande rilievo sociale e meritano la nostra solidarietà ed il nostro apprezzamento. Il disegno di legge, così interpretato e ridotto nel numero dei beneficiari, deve a mio parere essere approvato anche dal Senato.

TOSSI BRUTTI. Noi voteremo a favore di questo disegno di legge, come peraltro abbiamo già fatto alla Camera dei deputati, dove ci siamo adoperati per migliorarne il testo anche attraverso alcune proposte aggiuntive che sono state poi recepite.

Pertanto, il Gruppo del PDS annuncia il suo voto favorevole.

CABRAS. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento, che è di modesta portata vista l'entità dello stanziamento ridotto a 5 miliardi, ma che è importante perchè riguarda una attività di promozione sociale riferita a categorie benemerite che meritano grande considerazione e una solidarietà espressa anche a livello istituzionale.

FERRARA Pietro. Esprimo l'apprezzamento del Gruppo socialista per questo provvedimento che viene approvato in «zona Cesarini». Il nostro Gruppo lo considera un provvedimento giusto e necessario, non clientelare ma di riconoscimento nei confronti di categorie che hanno veramente bisogno di solidarietà.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il senatore Murmura ha inquadrato bene lo spirito del disegno di legge che ci perviene dalla Camera dei deputati. Soprattutto in relazione al suo articolo 1, ha fatto presente il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e il richiamo alla successiva legge n. 481 del 1978 che sopprimeva ventuno degli enti e delle associazioni previsti dalla tabella B, allegata al sovracitato decreto del Presidente della Repubblica. L'articolo, parlando di «associazioni», perviene ad un'altra epurazione di quell'elenco.

In relazione alle precisazioni del Presidente e del senatore Murmura il Governo può sicuramente accettare l'interpretazione dell'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera, secondo cui il contributo è limitato agli enti a struttura associativa privatizzata, ricompresi nell'articolo 2 della legge 6 febbraio 1985, n. 14, ossia l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, l'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro, l'Ente nazionale protezione ed assistenza di sordomuti, l'Unione italiana ciechi, l'Unione nazionale mutilati per servizio.

Le altre associazioni di assistenza agli ex combattenti sono state disciplinate mediante un provvedimento già approvato dal Parlamento.

Mi sembra che questa interpretazione sia corretta; comunque il Governo prende atto della volontà del Parlamento di limitare il

contributo a queste associazioni ricomprese nell'articolo 2 della legge 6 febbraio 1985, n. 14.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, godono di un contributo per le attività di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

È approvato.

Art. 2.

1. Per l'anno 1992 le domande per usufruire del contributo di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione che è trasmessa alle Camere.

2. Per gli anni 1993 e 1994 le domande, corredate dalla relazione, sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.

È approvato.

Art. 3.

1. Nelle relazioni di cui all'articolo 2, le associazioni interessate devono dimostrare il concreto perseguimento delle loro finalità istituzionali. A tale scopo alle relazioni sono allegati i preventivi e i consuntivi dell'attività svolta, nonché le relazioni sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

È approvato.

Art. 4.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando

l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale (Associazioni di promozione sociale)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA